

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1060)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(FORTE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1984

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende perseguire due obiettivi.

Il primo è quello di allineare la normativa italiana a quella da tempo in vigore negli altri Paesi, per quanto concerne l'impiego di cereali diversi dal malto d'orzo.

Con un maggior impiego di cereali non maltati (in particolare riso e mais) si migliora in modo del tutto naturale la stabilità chimico-fisica della birra in bottiglia, barattoli e fusti.

Inoltre il carattere della birra tende a diventare più secco ed è noto che le birre secche sono più apprezzate dai consumatori di Paesi a clima temperato come l'Italia.

Si sottolinea che l'uso di amido da cereali è ammesso nella preparazione della birra in tutte le legislazioni comunitarie fatta eccezione della Repubblica federale tedesca che dovrà tuttavia adeguarsi ai principi affermati dalla Corte di giustizia con la sentenza concernente il « cassis » di Digione.

La seconda finalità che si intende realizzare concerne la riduzione dei consumi energetici e la protezione dell'ambiente.

Per ottenere risparmi di energia e materie prime nella fase di distribuzione nonché un minor degrado ecologico, conseguente all'abbandono dei contenitori usati, appare necessario promuovere iniziative intese ad evitare lo spreco di bottiglie che possono essere riutilizzabili.

Per raggiungere tale scopo viene previsto l'obbligo di sottoporre a cauzione i recipienti riutilizzabili in modo che, da un lato i consumatori abbiano interesse a restituire i contenitori e dall'altro gli operatori della distribuzione, nelle sue varie fasi, non incorraggino la tendenza all'utilizzazione di contenitori non riutilizzabili ma orientino la scelta, e di conseguenza anche l'attività di produzione, verso confezioni che nei limiti del possibile eliminino gli sprechi.

Si ritiene poi necessario prevedere che il valore da cauzionare sia fissato, ed occorrendo aggiornato, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto vengono determinate le concrete modalità di prestazione della cauzione. In proposito non è

possibile prevedere una rigida regolamentazione legislativa, attesa la necessità di adeguare i criteri di prestazione, i termini per la restituzione e quant'altro possa occorrere in relazione alle differenziate attività degli operatori ed alle multiformi e variabili esigenze della distribuzione.

La cauzione deve costituire un incentivo alla sollecita restituzione dei recipienti: in tale contesto il consumatore finale riceverà i maggiori benefici, non avendo interesse alla scelta del vuoto a perdere ma, viceversa, interesse contrario a non vedere caricato sul prezzo del prodotto anche il costo del contenitore.

Infine, tra i vari tipi di birra, viene prevista anche quella « analcolica ».

Passando all'esame dell'articolato, si osserva:

l'articolo 1 eleva la percentuale di cereali impiegabili dal 25 per cento al 35 per cento;

l'articolo 2 include la birra analcolica tra i tipi di birra già disciplinati;

l'articolo 3 prevede l'obbligo della cauzione per i contenitori riutilizzabili, demandando ad un provvedimento amministrativo le concrete modalità di prestazione, fermo il limite dell'importo, che non deve superare il costo del recipiente e la previsione di opportune differenziazioni con riguardo alla diversa qualificazione degli operatori ed ai quantitativi di scambio trattati;

l'articolo 4 modifica l'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354: questa norma prevedeva, tra l'altro, che la birra deve essere « limpida, priva di sedimento ». Ma tale disposizione si rivela in contrasto con le norme del Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci, in quanto il requisito in questione non è previsto da altre legislazioni comunitarie. È sufficiente, per la tutela del consumatore, la previsione che il prodotto non debba essere affetto da malattie anche incipienti e sia privo di sostanze tossiche o nocive;

l'articolo 5 sostituisce l'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, stabilendo una procedura più semplice per gli adem-

pimenti concernenti la determinazione e le caratteristiche analitiche dei diversi tipi di birra;

l'articolo 6 abroga l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che vieta l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomma, trattandosi di disposizione in contrasto con le norme del Trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci in ambito comunitario;

l'articolo 7 prescrive norme igienico-sanitarie;

l'articolo 8 dispone l'esplicita abrogazione di precedenti disposizioni sull'etichet-

tatura in relazione alle nuove disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, e attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della sanità, la facoltà di adeguare con proprio decreto la normativa stessa alla regolamentazione comunitaria sull'etichettatura.

Il provvedimento ha carattere di urgenza trattandosi, tra l'altro, di adeguare la legislazione italiana alla normativa comunitaria ed evitare possibili procedure di infrazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 35 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "birra" o "birra normale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici;

la denominazione "birra speciale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici;

la denominazione "birra doppio malto" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici;

la denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1974, n. 329, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora la birra sia commercializzata in recipienti riutilizzabili, questi sono sottoposti a cauzione in tutte le fasi della loro commercializzazione e su essi o sulle eti-

chette appostevi deve essere impresso il simbolo "R" ovvero la dicitura "recipiente soggetto a cauzione" o dicitura equipollente.

L'importo della cauzione è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura non superiore al valore in commercio dei recipienti utilizzati; con lo stesso decreto sono determinate le modalità di applicazione ed i termini per la restituzione dei vuoti con riferimento alle qualifiche commerciali del fornitore e degli ordinatori ed ai quantitativi scambiati ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive ».

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è abrogato.

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere cor-

rispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 15 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato.

Al medesimo articolo 12 della legge 15 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, le quali entrano in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione.